



Città di Terranova Sappo Minulio

Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI BISOGNOSI

Deliberazione Consiglio Comunale n° del

INDICE

Articolo 1 – Destinatari

Articolo 2 – Tipologia delle prestazioni

Articolo 3 – Presentazione della domanda

Articolo 4 – Concessione del contributo

Articolo 5 – Determinazione del contributo

Articolo 6 – Albo dei Beneficiari

Articolo 7– Disposizioni finali

Articolo 1 – Destinatari

1. Gli interventi economici di cui al presente titolo sono rivolti ai soggetti residenti nel Comune di Terranova Sappo Minulio da almeno anni 1 (uno):
 - a) che si trovino in situazione di disagio socio-economico determinato da un reddito, anche per motivi contingenti, insufficiente a soddisfare i bisogni primari del nucleo familiare;
 - b) che non abbiano parenti tenuti per legge all'obbligo degli alimenti in grado di provvedere in toto a fronteggiare la situazione di disagio, esclusi i soggetti verso i quali i familiari, ancorché obbligati, non provvedano.

Articolo 2 – Tipologia delle prestazioni

1. Le prestazioni economiche richiedibili ai sensi del presente regolamento consistono in erogazioni a sostegno delle famiglie in condizioni di disagio socio-economico finalizzate a sostenere:
 - a) spese sanitarie e spese di forniture domestiche essenziali;
 - b) spese per servizi socio-assistenziali, scolastici ed educativi la contribuzione alle quali non sia disciplinata da specifici regolamenti.
2. Salvo quanto previsto nel successivo comma 3 sono comunque esclusi dalla possibilità di essere destinatari di contributi:
 - a) i richiedenti con reddito ISEE del proprio nucleo familiare superiore alla cifra di € 8.000,00;
 - b) i proprietari di altri beni immobili oltre all'alloggio abitato;
 - c) i beneficiari di provvidenze e/o agevolazioni pubbliche concesse nei 180 giorni precedenti alla richiesta al comune del contributo, erogate appositamente al fine di fronteggiare il problema per il quale il contributo è richiesto qualora siano di valore annuo pari o superiore al contributo del quale il richiedente ha documentato il bisogno;
 - d) i richiedenti che, senza giustificato motivo, rifiutino valide soluzioni alternative e concretamente realizzabili all'assistenza economica.
3. Per casi sociali peculiari, le prescrizioni di cui al precedente comma possono subire limitate deroghe, adeguatamente motivate attraverso atto formale del Responsabile del Settore competente sulla base di una motivata relazione dell'assistente sociale comunale.

Articolo 3 – Presentazione della domanda

1. Il richiedente della prestazione deve presentare domanda ai servizi sociali comunali servendosi, se esistente, dell'apposito modello redatto dagli uffici, al quale devono essere allegati:
 - a) Modello Isee del proprio nucleo familiare;
 - b) b) dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale si attesti di non percepire contributi e/o agevolazioni in base a speciali disposizioni di legge o da altri Enti pubblici o privati o di percepirli indicando il relativo ammontare;
 - c) elenco e indirizzo dei parenti obbligati agli alimenti e modello ISEE relativo ai nuclei familiari degli stessi o motivata dichiarazione attestante la sussistenza delle circostanze di cui al comma 2 del presente articolo;
 - d) documentazione comprovante le necessità di cui all'articolo 2 che determinano la richiesta di contributo (ad esempio: scontrini, ricevute e/o fatture, prescrizioni mediche, certificati medici, etc.);

Il Comune può motivatamente chiedere integrazioni alla documentazione presentata ed il richiedente è tenuto a fornirla se vuole vedere istruita la propria domanda.

2. Si dispensa dalla presentazione dell'allegato indicato alla lettera c) del comma precedente nei casi in cui appaia ragionevolmente assai complicato per il richiedente produrre il modello ISEE dei nuclei familiari dei parenti tenuti agli alimenti per dimorare gli stessi all'estero, per irreperibilità o altro motivo ivi incluso quello relativo ad una condizione di tale stato di bisogno debitamente attestato e documentato dal Responsabile del Settore Servizi Sociali, sentito l'Assistente Sociale, da rendere indispensabile prescindere dal modello ISEE dei parenti.

Articolo 4 – Concessione del contributo

1. L'intervento è concesso con determinazione del Responsabile del Settore all'interno del quale opera l'Ufficio dei Servizi Sociali.
2. Il Comune sceglierà le forme più adeguate di erogazione del contributo. Nei limiti di valore di cui al successivo articolo 5 il contributo può consistere anche in erogazioni non pecuniarie quali l'erogazione di buoni alimentari, il rimborso di spese farmaceutiche, di ricovero in strutture socio sanitarie di spese per l'istruzione scolastica, salvo che specifici regolamenti comunali, non prevedano misure più favorevoli, nell'utilizzo gratuito o a tariffe agevolate di servizi locali.
3. In favore del medesimo beneficiario non può essere concessa, in un periodo inferiore a 180 giorni, anche attraverso successivi contributi comunali, una somma superiore a quella indicata al comma 2.

4. I beneficiari di erogazioni disposte ai sensi dell'articolo 5, lettere b), c), non possono ricevere ulteriori erogazioni entro i 180 giorni successivi alla determinazione di attribuzione dell'erogazione stessa.

Articolo 5 – Determinazione del contributo

1. L'entità del contributo, fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, comma 2, è determinata nell'importo di € 150,00 per soggetti singoli ed €300,00 per nuclei famigliari o soggetti singoli in grave situazione di famiglia disagiata.
2. Se dovesse risultare la presunzione che le risorse del nucleo del soggetto richiedente o dei parenti siano sufficienti a fronteggiare in tutto o in parte le spese per cui è richiesto il contributo, il contributo non verrà erogato o verrà erogato in misura ridotta rispetto a quella richiesta, salvo i seguenti casi:
 - a) entro 20 giorni dall'invio al richiedente, con raccomandata a.r. o con consegna a mano firmata per accettazione, del preavviso di rigetto, o di accoglimento parziale, della domanda, lo stesso faccia pervenire memoria scritta dalla quale si evinca in maniera adeguatamente motivata e documentata che il calcolo presuntivo effettuato non rispecchi la concreta situazione vissuta dal nucleo;
 - b) qualora, tramite documentata relazione dell'assistente sociale, si evinca la alta probabilità che la mancata concessione del contributo nei termini richiesti possa determinare, a causa di obblighi di legge o regolamento ricadenti sull'ente ad altro titolo (ad es: obbligo di contribuzione alla retta in struttura residenziale o pagamento del servizio di assistenza domiciliare), l'esborso, da parte del Comune, di una somma maggiore di quella richiesta o, seppure inferiore, tale da determinare una soluzione che, pur parzialmente meno onerosa, abbia conseguenze sociali per il richiedente tali da non rappresentare una soluzione conforme ai principi di ragionevolezza che devono informare la azione pubblica;
 - c) per richieste afferenti la prosecuzione di progetti sociali intrapresi negli anni precedenti relativamente al medesimo soggetto qualora la negazione del contributo nei termini richiesti possa comportare con elevato margine di probabilità, per motivi adeguatamente descritti dall'assistente sociale (che attesterà anche la sussistenza nei casi specifici del legame dello scopo della richiesta con i progetti precedentemente avviati) la vanificazione di quanto già svolto in precedenza.
4. Il riferimento ai parenti tenuti agli alimenti, alla loro situazione ISEE e all'individuazione di una somma astrattamente pagabile dagli stessi ha unicamente lo scopo di individuare un criterio obiettivo ed equo per la determinazione dell'importo dell'eventuale contributo a carico del Comune ma non implica, né potrebbe implicare ai sensi delle leggi vigenti, un intervento del Comune presso detti parenti per il recupero delle somme.

Articolo 6 – Albo dei beneficiari

E' istituito, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della Legge 30.12.1991 n.412, l'albo dei soggetti, pubblici e privati, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario provvidenze di varia tipologia a carico del bilancio comunale.

L'albo è predisposto dal servizio Amministrativo ed è aggiornato, con appositi elenchi annuali, entro il 30 aprile, con l'inclusione dei soggetti ai quali sono stati attribuiti benefici nel precedente esercizio.

Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati con modalità tali da assicurare il rispetto della protezione dei dati personali

- le iniziali dei beneficiari;
- la finalità dell'intervento espressa in forma sintetica con la garanzia alla privacy;
- l'importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- la disposizione di legge o regolamento in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni.

1. Il servizio Amministrativo cura la tenuta dell'Albo e degli elenchi annuali dei beneficiari di provvidenze di natura finanziaria e/o economica e provvede ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.
2. L'albo può essere consultato da ogni cittadino e il Comune ne assicura la massima facilità di accesso e di pubblicità sul sito istituzionale.

Articolo 7 – Disposizioni finali

1. Tutte le cifre economiche contenute nel presente regolamento si considerano di anno in anno, con decorrenza dall'anno dell'effettiva entrata in vigore del regolamento, rivalutate sulla base della variazione percentuale dell'indice nazionale dei prezzi al consumo <FOI> registrata dall'ISTAT .
2. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla predetta pubblicazione.